

Deliberazione 14 giugno 2010 - VIS 40/10

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Silca S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 giugno 2010

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04;
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2008, VIS 106/08;
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2009, VIS 58/09;
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2009, VIS 59/09;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2009, VIS 118/09;
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2010, VIS 10/10;
- la deliberazione dell'Autorità 27 aprile 2010, ARG/gas 60/10.

Fatto

1. Con nota 6 maggio 2008 (prot. Autorità 031560) il Comune di Toffia (RI) ha chiesto all'Autorità un parere in merito alla trasformazione dell'impianto di distribuzione, esistente nel Comune medesimo, da gas di petrolio liquefatti (GPL) in metano, allegando copia della concessione dalla quale si evince che il servizio di distribuzione e fornitura di GPL è stato affidato dal marzo 2002 a Silca S.r.l. (di seguito: Silca o società).
2. Gli Uffici dell'Autorità, dopo aver verificato che nei propri archivi non risultava registrata alcuna attività di distribuzione e fornitura di GPL in capo a Silca, con nota 10 giugno 2008 (prot. Autorità 016978) hanno chiesto alla medesima società chiarimenti circa il servizio svolto e le ragioni per le quali non era mai stata comunicata l'esistenza delle forniture attivate.

3. La società non ha fornito alcun riscontro a tale richiesta.
4. L'Autorità, con deliberazione VIS 59/09, ha avviato, nei confronti di Silca, un procedimento per accertare la violazione degli obblighi tariffari e informativi stabiliti dagli articoli 3, comma 4, 6, comma 1, 12, comma 2, 13, comma 1, 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00, nonché degli articoli 12, commi 1 e 8, 3 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04, e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
5. Con la precedente deliberazione VIS 106/08, l'Autorità aveva avviato un procedimento preordinato: a) ad accertare in quali località Silca avesse svolto attività di fornitura di GPL nel periodo dall'anno termico 2001/2002 - o dall'anno di prima fornitura, se successivo - all'anno termico 2007/2008; b) ad accertare quali condizioni tariffarie fossero state applicate nelle anzidette località; c) a determinare, ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 12 della deliberazione n. 173/04, le tariffe per gli anni termici dal 2001/2002 - o dall'anno di prima fornitura, se successivo - al 2007/2008.
6. Nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione VIS 106/08 gli Uffici dell'Autorità, con nota 27 marzo 2009 (prot. Autorità 14389), hanno rinnovato la richiesta di informazioni, cui però, di nuovo, Silca non ha fornito alcun riscontro.
7. Con nota 28 maggio 2009 (prot. Autorità 031083) la società, ricevuta comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con deliberazione VIS 106/08 (nota 15 maggio 2009, prot. Autorità 26188), ha dichiarato di essere "in procinto di concludere una serie di verifiche interne in esito alle quali" sarebbe stata "in grado di fornire tutta la documentazione e i dati" richiesti dagli Uffici dell'Autorità.
8. L'Autorità, con deliberazione VIS 58/09, ha differito al 30 novembre 2009 il termine per la conclusione del procedimento avviato con deliberazione VIS 106/08.
9. Gli Uffici dell'Autorità, con nota 31 luglio 2009 (prot. Autorità 44329), hanno comunicato a Silca il nuovo termine per la conclusione del procedimento avviato con deliberazione VIS 106/08, sollecitando nuovamente l'invio delle informazioni e dei dati già invano richiesti con nota 27 marzo 2009 (prot. Autorità 14389) e, ancor prima, con nota 10 giugno 2008 (prot. Autorità 016978).
10. Anche questa richiesta è rimasta priva di risposta da parte della società.
11. L'Autorità, con deliberazione VIS 118/09, ha concluso il procedimento avviato con deliberazione VIS 106/08, disponendo quanto segue: a) "di ritenere validi i valori tariffari applicati" dalla società "nell'ambito tariffario di Toffia (RI) per gli anni termici che vanno dal 2001/2002 fino al 2004/2005, coperti dal periodo di avviamento stante il regime di libertà tariffaria, sebbene tali valori non siano stati comunicati all'Autorità"; b) "di definire in via provvisoria per l'ambito tariffario di Toffia (RI) il valore dell'opzione tariffaria base ... per gli anni termici dal 2005/2006 al 2007/2008"; c) "di intimare" alla società "di trasmettere elementi e informazioni funzionali alla determinazione" in via definitiva del valore dell'opzione tariffaria base relativa all'ambito tariffario di Toffia, per gli anni termici dal 2005/2006 al 2007/2008.
12. Con nota 21 gennaio 2010 (prot. Autorità 3402) Silca ha ottemperato all'intimazione riportata *sub* c) del precedente punto 11 e l'Autorità, con deliberazione VIS 10/10, ha determinato, sulla base dei dati disponibili, il valore dell'opzione tariffaria base relativa all'ambito tariffario di Toffia, per gli anni termici dal 2005/2006 al 2007/2008.

13. Con nota 22 febbraio 2010 (prot. Autorità 8061) Silca, in risposta alle precedenti e reiterate richieste degli Uffici dell'Autorità, ha comunicato di svolgere l'attività di fornitura di GPL anche nei Comuni di Colli sul Velino (RI) e Monte San Giovanni in Sabina (RI), a partire rispettivamente dal 25 settembre 2004 e dal 26 settembre 2006.
14. Con deliberazione ARG/gas 60/10 l'Autorità ha avviato un procedimento preordinato: a) ad accertare quali condizioni tariffarie siano state applicate nei Comuni di Colli sul Velino (RI) e Monte San Giovanni in Sabina (RI), rispettivamente negli anni termici dal 2005/2006 al 2007/2008 e dal 2006/2007 al 2007/2008; b) a determinare, ai sensi dell'articolo 12 della deliberazione n. 173/04, le tariffe per i predetti anni termici.
15. Con nota 22 febbraio 2010 (prot. Autorità 8521) il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie del procedimento avviato con deliberazione VIS 59/09.
16. Con nota 15 aprile 2010 (prot. Autorità 015286) Silca ha presentato una memoria difensiva.

Valutazione giuridica

17. Gli articoli 3, comma 4, 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00 e l'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 impongono agli esercenti degli ambiti tariffari riforniti a GPL una serie di obblighi informativi nei confronti dell'Autorità, tra i quali quello di comunicare, entro trenta giorni dal suo verificarsi, l'attivazione delle forniture.
18. Gli articoli 6, comma 1, 13, comma 1, 12, comma 2, della deliberazione n. 237/00, l'articolo 12, comma 1 e l'originaria versione dell'articolo 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04 impongono agli esercenti degli ambiti tariffari riforniti a GPL di sottoporre proposte tariffarie, con cadenza annuale, alla preventiva approvazione dell'Autorità.
19. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che la società non ha adempiuto a quanto prescritto dalle disposizioni indicate nei precedenti punti 17 e 18, con riferimento alle forniture di GPL nel Comune di Toffia (RI), attivata nel marzo 2002, e nei Comuni di Colli sul Velino (RI) e Monte San Giovanni in Sabina (RI), attivate rispettivamente il 25 settembre 2004 e il 26 settembre 2006. Le omissioni sono state peraltro ammesse dalla stessa società nella menzionata nota del 15 aprile 2010 (prot. Autorità 015286).
20. Tuttavia, un'interpretazione sistematica delle disposizioni indicate nel precedente punto 18 conduce ad escludere che sulle imprese distributrici di GPL gravi un vero e proprio *obbligo* di presentazione delle proposte tariffarie, la cui violazione le esporrebbe all'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità. Piuttosto sulle imprese incombe un *onere* di presentazione delle proposte tariffarie per evitare l'applicazione delle condizioni economiche determinate d'ufficio. Pertanto non sussistono le violazioni contestate con deliberazione VIS 59/09 relativamente alle disposizioni tariffarie indicate nel precedente punto 18: il che comporta l'assorbimento delle pertinenti argomentazioni difensive svolte dalla società nella citata nota del 15 aprile 2010.

21. Sussiste invece la violazione delle norme di cui al precedente punto 17, con riferimento alle forniture di GPL nel Comune di Toffia (RI), attivata nel marzo 2002, e nei Comuni di Colli sul Velino (RI) e Monte San Giovanni in Sabina (RI), attivate rispettivamente il 25 settembre 2004 e il 26 settembre 2006 in quanto Silca non ha adempiuto agli obblighi informativi ivi previsti, tra i quali quello di comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, l'attivazione delle forniture.
22. . L'asserita ignoranza della regolazione dell'Autorità e le piccole dimensioni della società non consentono di escludere la responsabilità; altrettanto irrilevante è il fatto che i contratti 'accessivi' alle concessioni comunali non contengano alcun riferimento agli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità, poiché detti obblighi gravano sul distributore, nei confronti dell'Autorità e non dei Comuni concedenti, a prescindere dalla loro menzione nelle concessioni comunali.

Quantificazione della sanzione

23. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
24. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234).
25. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Silca ha disatteso disposizioni preordinate ad attivare flussi informativi funzionali a consentire all'Autorità di monitorarne l'attività. L'Autorità ha ignorato l'esistenza stessa dell'attività di distribuzione e fornitura di GPL da parte della società, che si è pertanto venuta a trovare nell'indebita situazione di poter svolgere il servizio senza applicare la regolazione dell'Autorità relativa anche a profili non tariffari (condizioni di erogazione del servizio, *standard* di qualità commerciale, disciplina *unbundling*), sottraendosi per di più ai controlli che l'Autorità effettua per verificare il rispetto della suddetta regolazione.
26. Le disposizioni di cui al precedente punto 17, in tema di obblighi informativi, sono state violate attraverso una condotta omissiva protrattasi dal marzo 2002 al maggio 2009 in relazione al Comune di Toffia, dal settembre 2004 al febbraio 2010 in relazione al Comune di Colli sul Velino e dal settembre 2006 al febbraio 2010 in relazione al Comune di Monte San Giovanni in Sabina.
27. Tuttavia, la gravità della violazione è attenuata dalla ridotta estensione territoriale (i soli Comuni di Toffia, Colli sul Velino e Monte San Giovanni in Sabina) e dal circoscritto numero di utenti coinvolti.
28. Per quel che riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcun elemento utile.

29. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
30. Quanto al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, non è stato possibile acquisire il valore del fatturato rilevante della società, non avendo quest'ultima fornito elementi al riguardo in adempimento delle previsioni *unbundling*.
31. Gli elementi indicati nei precedenti punti da 24 a 29 conducono a determinare la sanzione, per la violazione degli obblighi informativi di cui al precedente punto 17, nella misura di euro 30.000,00 (trentamila/00)

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Silca S.r.l., degli articoli 3, comma 4, 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 nei sensi di cui in motivazione;
2. è irrogata a Silca S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 30.000,00 (trentamila/00);
3. non sussistono le violazioni degli articoli 6, comma 1, 13, comma 1, 12, comma 2, della deliberazione n. 237/00, dell'articolo 12, comma 1 e dell'originaria versione dell'articolo 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04;
4. si ordina a Silca S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina a Silca S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Silca S.r.l., con sede legale in Viale Cesare Battisti, 176, 05100 Terni, agli avv.ti Fabio Todarello e Andrea Conforto, con studio legale in Piazza Velasca, 4, 20122 Milano, pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e trasmesso in copia ai Comuni di Toffia (RI), Colli sul Velino (RI) e Monte San Giovanni in Sabina (RI), in persona dei rispettivi Sindaci *pro tempore*.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

14 giugno 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis